

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA BRUXELLES

Inviato per posta elettronica a:

pemac.segreteria@mpaaf.gov.it;

p.romano@mpaaf.gov.it;

Antonio.sorgi@regione.abruzzo.lt;

dgue1@esteri.it; settore legislativo@affarieuropei.it

COPIA	CONFORME
(See a .	\mathcal{N}

	and the		
Codica	Mittenta	٠	701.01.01
Codice	IAMERCING		101.01.01

Bruxelles	17.3.204
(201. 2783
-1	(data e numero di protocollo)

Posizione:			

Oggetto:

Notifica decisione Commissione Europea - Aiuto di Stato SA. 36906 (2013/N) - Regione

Abruzzo - Aiuto alla marineria pescarese.

TELESPRESSO indirizzato a:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca - D.G. della Pesca marittima e dell'Acquacoltura

ROMA

REGIONE ABRUZZO

PESCARA

E, P.C .:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Gabinetto On.le Ministro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento delle Politiche Europee

ROMA

Si trasmette, in allegato, per i seguiti di competenza, la decisione della Commissione Europea n. C (2014) 1319 dell'11/3/2014 – comunicata dal Segretariato Generale con nota SG-Greffe (2014) D/3475 del 12/3/2014 relativa all'aiuto di stato indicato in oggetto

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE AGGIUNTO

Amb. Marco PERONACI

May No

Red.: R. Rigille/amk

herazione n. 4 0 2 del 19 MAG. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA







COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 12. 03. 2014 SG-Greffe(2014) D/ 3475

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (11.03.2014)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri la decisione allegata.

RAPPRESENTANZA PERMANENTE DITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA BRUXELLES

12-03-2014 المراكب

ARRIVO

Per la Segretaria generale

LO JO.

Valérie DREZET-HUMEZ

All.: C(2014) 1319 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.03.2014 C(2014) 1319 final

Oggetto:

Aiuto di Stato SA.36906 (2013/N) - Italia

Regione Abruzzo - Aiuto alla marineria pescarese.

Signora Ministro,

La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità in merito all'aiuto di cui sopra, ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuto in questione in quanto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: "TFUE").

Nel prendere questa decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

1. PROCEDURA

- (1) Il presente regime di aiuto è stato prenotificato alla Commissione il 25 giugno 2013, E' stato quindi notificato alla Commissione il 15 ottobre 2013, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e protocollato il 17 ottobre 2013 con il numero SA.36906 (2013/N).
- (2) Con lettere del 6 dicembre 2013 e dell'11 febbraio 2014, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno trasmesso l'11 dicembre 2013 e il 13 febbraio 2014.

2. DESCRIZIONE

2.1 Titolo

(3) Aiuto alla marineria pescarese.

Onorevole Federica MOGHERINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma





2.2 Objettivo

(4) La misura notificata mira a concedere aiuti per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a circa cinquanta imprese di pesca di stanza nel porto di Pescara. Tali imprese hanno continuato a essere estromesse dall'attività di pesca dopo il 30 aprile 2013 in conseguenza di vincoli e limitazioni alla navigazione nel porto-canale di Pescara.

2.3 Base giuridica

- (5) La base giuridica della misura è contenuta nei seguenti testi:
 - art. 34, comma 31, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221¹;
 - art. 17, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)².

2.4 Contesto e portata della misura

- (6) A causa del notevole insabbiamento dei fondali del porto-canale di Pescara, a partire dal febbraio 2011 fino al febbraio 2013, la Capitaneria di Porto di Pescara (l'autorità portuale)³ ha adottato una serie di ordinanze che hanno disposto condizioni progressivamente più restrittive all'utilizzo del porto, sino a vietare sostanzialmente l'entrata e l'uscita da esso.
- (7) Infatti, l'ordinanza del 3 giugno 2011, n. 36, della Capitaneria di Porto di Pescara ha imposto particolari restrizioni alla navigazione nell'intero bacino del porto a causa del forte insabbiamento dei fondali. Il predetto provvedimento è stato confermato dall'ordinanza del 13 febbraio 2012, n. 5, che ha stabilito che l'ingresso e l'uscita dal porto siano sottoposte a specifiche condizioni (ad esempio, veniva interdetto l'ingresso e l'uscita alle unità da traffico e da pesca con pescaggio superiore a 2,50 metri in presenza di determinate condizioni meteomarine).
- (8) Considerato che i fondali del porto hanno raggiunto una profondità largamente inferiore al pescaggio della maggior parte delle imbarcazioni, per oltre un anno tutte le attività economiche incentrate nel porto sono state interrotte, con effetti disastrosi sulle imprese e sull'occupazione. Secondo i dati raccolti dal Centro Studi Confindustria Pescara del 7 giugno 2012, le sole imprese addette al traffico marittimo hanno subito nel biennio 2011-12 mancate entrate pari a quasi 190.000.000 di EUR e la perdita di almeno 74 posti di lavoro.
- (9) Nel settore della pesca, le unità con sistemi a strascico, volante e circuizione (circa 50 imprese) hanno dovuto sospendere completamente le attività dal 9 luglio 2012 al 31

Autorità che è responsabile per il monitoraggio delle attività di pesca marine e la disciplina della navigazione marittima.

2

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Legge Regionale 10 gennaio 2013, n. 2, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).



maggio 2013 per le sopra evidenziate limitazioni alla navigazione nel porto-canale di Pescara. In tale periodo, a causa della mancanza di approvvigionamenti, l'intero mercato ittico all'ingrosso del Comune di Pescara è stato chiuso.

- (10) Secondo le informazioni raccolte dall'Associazione Armatori del Porto di Pescara, tra il 2011 e il 2012 la resa delle attività di pesca è diminuita del 73% in termini di peso, e del 47% in termini di fatturato. I ricavi delle imprese di pesca sono diminuiti del 36,44%. La differenza tra le due voci (fatturato e ricavi) è dovuta al fatto che le imprese hanno ricevuto un indennizzo per il lungo periodo di arresto temporaneo delle attività di pesca. Ciò, comunque, ha mitigato le perdite aziendali soltanto in parte.
- (11) In assenza di ricavi provenienti dalla pesca, molte imprese sono state costrette ad aumentare la loro esposizione bancaria.
- (12) Sulla base delle informazioni comunicate con la notifica, i lavori di dragaggio del porto sono stati avviati nel marzo 2013 e si prevede che siano ultimati entro la fine dello stesso anno, anche se i vincoli e le limitazioni alla navigazione hanno continuato a interessare gravemente le imprese di pesca e si presume che continueranno fino al termine dei lavori.
- (13) A partire dall'1 giugno 2013 è stato realizzato un canale con profondità sufficiente a consentire il transito delle unità da pesca. In tal senso, con ordinanza del 31 maggio 2013, n. 38, la Capitaneria di Porto di Pescara ha consentito l'ingresso e l'uscita a tutte le imbarcazioni con pescaggio massimo non superiore a 3,20 metri esclusivamente attraverso il menzionato canale.
- (14) Pertanto, le imprese di pesca in questione hanno iniziato a riprendere gradualmente e con determinati vincoli le loro attività. Tuttavia, è stato osservato un arresto temporaneo delle attività di pesca in relazione al periodo di fermo biologico obbligatorio tra il 5 agosto 2013 e il 5 settembre 2013.
- (15) Con ordinanza del 2 ottobre 2013, n. 73, emessa sulla base delle informazioni fornite dall'impresa "SIDRA S.p.a." (la società appaltatrice dei lavori di dragaggio), la Capitaneria di Porto di Pescara ha consentito, a determinate condizioni, la navigazione attraverso il suddetto canale alle unità aventi pescaggio massimo non superiore a metri 3,70.
- (16) Per quanto concerne i lavori di dragaggio del porto di Pescara, nella notifica si evidenzia che al termine dei lavori la profondità della darsena raggiungerà i sei metri, mentre le unità da pesca hanno un pescaggio massimo di tre metri. Inoltre, il nuovo piano regolatore portuale, che è in corso di approvazione, prevede, fra l'altro, una diversa dislocazione dell'estuario del fiume. Ciò significa che, in futuro, le imprese di pesca che beneficiano del presente aiuto saranno in grado di continuare a operare senza ricorrere a ulteriori aiuti.
- (17) Sulla base di quanto sopra, dal 9 luglio 2012 sono stati attivati ammortizzatori sociali sotto forma di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per 166 marittimi⁴.

3

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga per il settore pesca, ai sensi del decreto interministeriale del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 ottobre 2012.



- (18) Per quanto riguarda gli specifici periodi di arresto delle attività di pesca delle imprese di stanza nel porto di Pescara, la situazione può essere così riassunta:
 - I periodi di arresto temporaneo dell'attività di pesca dal 9 luglio 2012 al 5 agosto 2012 e dal 18 settembre 2012 al 5 ottobre 2012 sono stati indennizzati attraverso un aiuto in esenzione, vale a dire la misura SA.35086 (2012/XF)⁵;
 - L'arresto temporaneo dell'attività di pesca a motivo del periodo di fermo biologico obbligatorio dal 6 agosto 2012 al 17 settembre 2012 è stato indennizzato attraverso il Fondo europeo per la pesca (Regolamento FEP)⁶;
 - L'arresto temporaneo dell'attività di pesca a motivo del periodo di fermo biologico obbligatorio dal 5 agosto 2013 al 5 settembre 2013 è stato indennizzato attraverso il FEP;
 - Qualunque altro arresto temporaneo dell'attività di pesca diverso dal fermo biologico a decorrere dall'1 maggio 2013 sarà indennizzato attraverso il regime di aiuti notificato.
- (19) Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato Membro, il regime di aiuti in esame indennizza l'arresto temporaneo delle attività di pesca in conseguenza dei vincoli e delle limitazioni alla navigazione nel porto-canale di Pescara a partire dall'1 maggio 2013.
- (20) Secondo le informazioni prodotte dallo Stato Membro, non vi è alcun cumulo dell'aiuto di cui al regime notificato con gli aiuti concessi nell'ambito di un regime in esenzione o del FEP. L'aiuto in questione è concesso soltanto per il periodo successivo al 30 aprile 2013; inoltre, ai beneficiari dell'aiuto non è ammesso ricevere sovvenzioni finanziate dal FEP per i periodi di fermo biologico obbligatorio durante l'applicazione del regime notificato.

2.5 Stanziamento e intensità dell'aiuto

- (21) L'aiuto sarà concesso nella forma degli sgravi fiscali e contributivi.
- (22) La dotazione complessiva di bilancio del regime di aiuti è di 2 500 000 EUR.
- (23) L'aiuto massimo che può essere concesso a ciascun'impresa è di 150 000 EUR.
- (24) L'ammontare che può essere concesso a ciascun'impresa sarà determinato sulla base del fatturato medio triennale del singolo beneficiario. Il fatturato medio triennale si riferisce al periodo 2009-2011 (vale a dire, antecedente l'applicazione delle limitazioni alla navigazione nel porto-canale di Pescara), e sarà limitato al fatturato derivante dalla sola vendita del pescato. Il fatturato sarà desunto dalle fatture di vendita conservate presso il tenutario delle scritture contabili.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, GU L 223 del 15.8.2006, p. 1.

4

Aiuto di Stato SA.35086 (2012/XF) concernente "cessazione temporanea delle attività di navi di pesca di stanza nel porto di Pescara abilitate alla pesca a strascico", GU C 334 del 31.10.2012.



- (25) L'aiuto è finanziato dal bilancio dello Stato.
- (26) L'intensità massima dell'aiuto è del 100% delle perdite calcolate sulla base del fatturato medio triennale in riferimento al periodo 2009-2011 come esplicitato al punto (24).
- (27) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto notificato non sarà cumulato con altri aiuti che indennizzano l'arresto temporaneo delle attività di pesca per i medesimi periodi.

2.6 Durata

- (28) La durata del regime di aiuti decorre dalla data di decisione della Commissione fino al triennio successivo.
- (29) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto notificato, consistente in sgravi fiscali e contributivi, sarà applicato agli oneri fiscali e previdenziali insorti o che insorgano dopi il 30 aprile 2013. Le autorità hanno altresì confermato che il regime non sarà attuato prima dell'approvazione da parte della Commissione.

2.7 Beneficiari

(30) I beneficiari sono circa 50 piccole imprese di pesca, di stanza nel porto di Pescara, che sono state interessate a continue restrizioni alla navigazione successivamente al 30 aprile 2013.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1 Esistenza dell'aiuto di Stato

- (31) A norma dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (32) Ne consegue che, affinché una misura possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono essere soddisfatte in via cumulativa le seguenti condizioni: 1) la misura deve essere concessa mediante risorse statali, 2) deve conferire un vantaggio economico selettivo a determinate imprese, 3) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza, e 4) incidere sul commercio tra Stati Membri.
- (33) L'aiuto in questione assume la forma di sgravi fiscali e contributivi dovuti da imprese che operano nel settore della pesca. Pertanto, l'aiuto è imputabile allo Stato e finanziato con risorse statali.
- (34) L'aiuto concesso attraverso il regime conferisce un vantaggio economico a un numero limitato di imprese posizionate nel porto di Pescara. Inoltre, gli importi interessati potrebbero essere superiori alle soglie de minimis che si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura. Perciò, è probabile che la misura possa falsare o minacciare di falsare la concorrenza.





- L'aiuto è selettivo poiché favorisce specificamente determinate imprese posizionate nel porto di Pescara. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'aiuto a un'impresa è considerato idoneo a incidere sul commercio tra Stati Membri se quell'impresa opera in un mercato aperto agli scambi all'interno dell'Unione Europea⁷. Il semplice fatto che la posizione di un'impresa venga rafforzata nei confronti di altre imprese concorrenti, dandole un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ricevuto nel normale corso della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza⁸. Pertanto, il vantaggio conferito dall'aiuto può falsare la concorrenza con altre imprese italiane o dell'Unione Europea attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e può incidere sugli scambi tra gli Stati Membri.
- (36) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura di aiuto in questione costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.2 Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (37) Avendo stabilito che il regime comporta un aiuto ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario valutare se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato interno.
- (38) Il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, ai sensi del predetto art. 107, paragrafo 1, del TFUE, è soggetto alle deroghe di cui agli artt. 107, paragrafo 2, e 107, paragrafo 3, del TFUE. L'art. 107, paragrafo 3, elenca le categorie di aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno. A norma dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c), TFUE, "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse" possono essere considerati compatibili con il mercato interno.
- (39) Considerato che la misura in questione è concessa a imprese operanti nel settore della pesca, essa deve essere valutata alla luce degli *Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura* del 3 aprile 2008⁹, di seguito "Orientamenti".
- (40) Conformemente al primo paragrafo del punto 4.1 degli *Orientamenti*, gli aiuti a favore di misure analoghe a quelle indicate nel Regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (il c.d. *Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca*)¹⁰, saranno valutati alla luce degli *Orientamenti* e dei criteri stabiliti per ciascuna categoria di misure del Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca. Inoltre, ai sensi del secondo paragrafo del punto 4.1. degli *Orientamenti*, se un regime di aiuti o un aiuto individuale fornisce

Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei produti della pesca, GU L 201 del 30.7.2008.

Si v., in particolare, la causa 102/87, Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee, ECR 1988, p. 4067.

Causa 730/79, Philip Morris Holland BV c. Commissione delle Comunità europee, ECR 1980, p. 2671.
 Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, GU C 84 del 3.4.2008.



un sostegno che esula da tali criteri, lo Stato Membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile.

La Commissione osserva che, sebbene l'art. 27, paragrafo 2, del Regolamento di (41)esenzione per categoria nel settore della pesca stabilisca che il Regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 2013, la misura oggetto di valutazione non rientra nell'ambito di tale Regolamento. Le autorità italiane, inoltre, hanno notificato la misura alla Commissione il 15 ottobre 2013. Ne consegue che le disposizioni del Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca possono essere prese in considerazione nell'esame della misura di aiuto notificata.

3.2.1. Aiuto per l'arresto temporaneo delle attività di pesca

- Gli obiettivi specifici della politica comune della pesca (PCP) sono stabiliti nel (42)Regolamento n. 2371/2002 relativo alla "conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca"11. In base a tale Regolamento, l'obiettivo della PCP dovrebbe essere di "garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali" (considerando (4)).
- (43)Ai sensi del considerando (2) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio¹², "l'obiettivo della politica comune della pesca dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell'acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali".
- (44)Pertanto, la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nel quadro degli aspetti ambientali, economici e sociali, è uno dei principali obiettivi della PCP, che si riflette nell'asse prioritario 1 del Regolamento (CE) n. 1198/2006, e in particolare nell'art. 24, il quale stabilisce le norme per gli aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca.
- (45)L'art. 9 del Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione riguarda gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca, e si riferisce al soprammenzionato art. 24 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio.
- In base all'art. 9 del Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca, (46)gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca possono essere considerati compatibili con il mercato interno purché tali aiuti:
 - soddisfino le condizioni di cui all'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1198/2006; e

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca,

GUL 223 del 15.8.2006, p. 1.

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, GU L 358 del 31.12.2002, p. 59.



- il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 1198/2006.
- (47) L'art. 24, paragrafo 1, punto vii), del Regolamento (CE) n. 1198/2006 prevede che gli aiuti possano essere concessi per l'arresto temporaneo delle attività di pesca per una durata massima di sei mesi "in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di conservazione delle risorse".
- (48) La Commissione rileva che nella misura in questione lo Stato Membro fornisce un sostegno che esula dal criterio della durata massima dei sei mesi di arresto temporaneo delle attività di pesca ai sensi del suddetto art. 24, paragrafo 1, punto vii), del Regolamento (CE) n. 1198/2006.
- (49) Nello stesso tempo, la Commissione osserva che, in conformità con il secondo paragrafo del punto 4.1. degli *Orientamenti*, è consentito che un regime di aiuti o un aiuto individuale preveda un sostegno che esuli dal criterio di cui sopra purché lo Stato Membro dimostri che la misura è giustificata e indispensabile.
- (50) In base a quanto descritto nei punti (6-16), a partire dal febbraio 2011 la Capitaneria di Porto di Pescara ha imposto severe restrizioni alla navigazione all'interno e attraverso il porto-canale di Pescara, fino a vietare sostanzialmente l'ingresso e l'uscita da esso.
- (51) La Commissione ritiene che i vincoli e le limitazioni per la navigazione nel portocanale di Pescara dall'1 maggio 2013 costituiscano una giustificazione sufficiente per l'indennizzo dell'arresto temporaneo delle attività di pesca per un periodo superiore a sei mesi.
- (52) Inoltre, la Commissione osserva che l'aiuto in questione è indispensabile per compensare la perdita di entrate che le imprese di pesca hanno avuto dopo il 30 aprile 2013 per effetto delle soprammenzionate limitazioni alla navigazione. L'indispensabilità della misura è chiaramente dimostrata, posto che la forzata inattività ha causato danni diretti, quali la perdita di guadagni e la perdita di posti di lavoro, e indiretti, quali l'elevata esposizione bancaria e la necessità di fondi per la manutenzione delle imbarcazioni.

3.3 Condizioni generali per la concessione degli aiuti nel settore della pesca

3.3.1. Impegni generali

(53) Ai sensi dei punti da 3.1. a 3.6. degli *Orientamenti*, il regime di aiuti deve includere un effetto di incentivazione, deve essere trasparente, non deve contenere alcun aiuto al funzionamento e deve essere limitato a un massimo di 10 anni. Infine, il regime deve prevedere esplicitamente che, durante il periodo di sovvenzione, il beneficiario rispetti le norme della politica comune della pesca.





- Conformemente al terzo paragrafo del punto 3.3. degli *Orientamenti*, gli aiuti di natura compensativa non sono tenuti a contenere alcun effetto di incentivazione. Questo è il caso della misura di aiuto notificata, che prevede l'indennizzo per l'arresto delle attività di pesca in conseguenza dei vincoli e delle limitazioni alla navigazione nel portocanale di Pescara nel periodo a decorrere dall'1 maggio 2013 (si v. il punto (19) sopra)).
- (55) Il requisito della trasparenza è rispettato in quanto le autorità regionali hanno comunicato l'importo totale della misura di aiuto e l'intensità dello stesso. Inoltre, le autorità regionali hanno notificato il metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario.
- (56) Il regime di aiuti avrà una durata di tre anni dopo l'approvazione della Commissione, pertanto rispetta il requisito della durata massima di dieci anni previsto dagli *Orientamenti*.
- (57) Inoltre, le autorità italiane hanno dichiarato che durante il periodo di sovvenzione i beneficiari dovranno rispettare le norme della politica comune della pesca, e che in caso di inosservanza dovranno restituire l'aiuto ricevuto.
- (58) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione rileva, altresì, che il regime non comporta la concessione di aiuti al funzionamento.

3.3.2. Meccanismo per evitare sovracompensazioni

- (59) La Commissione osserva che le autorità regionali hanno adottato misure per evitare la sovracompensazione.
- (60) Ai beneficiari sarà richiesto di sottoscrivere l'impegno specifico di non cumulare altri aiuti pubblici fondati sulla medesima causa.
- (61) Inoltre, i beneficiari dell'aiuto non riceveranno sovvenzioni per i periodi coperti dall'aiuto SA.35086 (2012/XF) in quanto la misura in esame sarà concessa soltanto per gli oneri fiscali e previdenziali insorti o che insorgano nel periodo successivo al 30 aprile 2013. Le autorità italiane, peraltro, hanno confermato che i beneficiari non riceveranno sovvenzioni per gli oneri fiscali e previdenziali insorti o che insorgano per i periodi relativi al fermo biologico obbligatorio coperti dal FEP.

3.4 Conclusioni

(62) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che il regime di aiuti sia conforme alle condizioni necessarie per essere dichiarato compatibile con il mercato interno in base al punto 4.1. degli *Orientamenti*.





4. CONCLUSIONE

La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione Europea Direzione generale degli Affari Marittimi e della Pesca DG MARE/F4 (Unità Questioni giuridiche) Rue Joseph II, 99 1049 Bruxelles Belgio

Fax: +32 2 295 19 42

Voglia gradire, Signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI Membro della Commissione

> PER COPIA CONFORME Per la Sággitaria generale.

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

